CODICE DISCIPLINARE

Abstract dal Regolamento di Istituto

a.s. 2025/2026

TITOLO VI ALUNNI

Art. 3 - Disciplina

1. Il Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli alunni precedentemente elencati. Ogni provvedimento disciplinare avrà carattere educativo e riabilitativo e sarà finalizzato al ripristino di una corretta relazione interpersonale.
2. La responsabilità disciplinare è sempre personale; l'alunno non potrà essere sottoposto a sanzioni senza aver avuto la facoltà di esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare potrà influire direttamente sulla valutazione dell'apprendimento delle singole discipline.
3. Non è possibile sanzionare, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinione dell'alunno, a patto che questa sia espressa in modo corretto e rispettoso.
4. La sanzione è sempre temporanea e dovrà indicare un tempo determinato che sarà comunicato all'alunno. Le sanzioni e i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica sono prese sempre da un organo collegiale.

Art. 4 - *Norme di comportamento degli alunni*

1. In aula, nei laboratori, nei servizi igienici, nelle aule speciali e nelle palestre, tutti gli alunni devono osservare le norme di comportamento specifiche illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dai docenti preposti. Eventuali danni procurati agli arredi, agli infissi e alle pareti dovranno essere risarciti da quanti hanno commesso tale infrazione.
2. Gli alunni accedono alle aule speciali, ai laboratori, alle palestre, in giardino e alla mensa, sotto la guida del docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici.
3. Gli alunni potranno spostarsi da un locale all'altro o recarsi presso i servizi igienici solo dopo aver ottenuto il permesso del docente di classe. Non è consentito recarsi nei servizi igienici alla prima ora di lezione, nell'ora dopo l'intervallo e durante l'ultima ora di lezione, salvo motivi di forza maggiore. Gli alunni della scuola dell'infanzia accedono ai servizi igienici, in autonomia o se necessario accompagnati e accuditi dai docenti/collaboratori scolastici.
4. Durante l'intervallo gli studenti possono liberamente parlare e muoversi con un comportamento corretto sotto la vigilanza del docente di classe. Accedono ai servizi igienici in maniera ordinata, permanendo per il tempo strettamente necessario. E' possibile effettuare l'intervallo nei corridoi o in ambienti esterni del resede scolastico, in base a specifici regolamenti di plesso deliberati negli organi collegiali, salvo comportamenti non corretti degli studenti.
5. Tutti gli alunni sono tenuti ad avere il corredo necessario per svolgere le varie attività scolastiche. Per le attività motorie in palestra è richiesto l'uso di scarpe da ginnastica; coloro che ne saranno sprovvisti non parteciperanno alle attività pratiche, rimanendo tuttavia sotto la vigilanza del docente. Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria sono tenuti ad indossare il grembiule.
6. È fatto divieto agli alunni di portare a scuola somme rilevanti di denaro o oggetti di valore, per la cui scomparsa, qualunque ne sia la causa, la scuola declina ogni responsabilità.
7. Non è consentito l'uso di telefoni cellulari durante le attività didattiche; per particolari esigenze (es. indisposizione dell'alunno) la comunicazione alla famiglia sarà inoltrata direttamente dall'insegnante o dal personale ATA.
8. È consentito agli alunni della sola scuola secondaria portare il telefono cellulare a scuola, se i genitori lo ritengano necessario per inderogabili esigenze familiari, tuttavia l'apparecchio deve rimanere spento e custodito dallo studente dal momento dell'ingresso al momento dell'uscita (anche in mensa e in attività didattiche aggiuntive).
9. Nel caso si rilevi una violazione di quanto previsto al precedente comma, il telefono cellulare potrà essere ritirato e successivamente restituito personalmente ai genitori dell'alunno proprietario.
10. Si ricorda che, in base alla normativa relativa alla tutela dei dati personali (D. Lgsl. 196/03), gli studenti non possono produrre (né conservare o diffondere) immagini fotografiche e video di compagni, personale scolastico o altra persona, tanto meno pubblicare dette immagini nel web, attraverso siti, chat o social. Detto atto comporta, secondo quanto definito dalla legge, un reato, del

quale anche i genitori rispondono per il figlio minorenne. Si ricorda quanto diramato dal Garante della Privacy nel Vademecum per la scuola.

11. Gli studenti possono utilizzare apparecchiature informatiche proprie o della scuola solo su apposita autorizzazione del docente, in accordo con le famiglie, per l'effettuazione di specifici progetti educativi. Ciò in corrispondenza della specifica azione didattico - educativa prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale del MIM.

Art. 5 - *Sanzioni disciplinari*

1. Le sanzioni sono erogate secondo criteri di gradualità e proporzionalità sulla base del seguente ordine:

CLASSIFICAZIONE GRAVITA'	**INFRAZIONE**	**SANZIONE**		**ORGANO COMPETENTE**
A	Mancanza ai doveri scolastici: compiti non eseguiti, materiale non portato	**NOTA**	Nota generica nel R.E. o annotazione nel diario con firma dei genitori per presa visione	Docente
B	Reiterarsi dei casi precedenti	**NOTA**	Nota disciplinare	Docente
C	Disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche. Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale scolastico e dell'ambiente.	**NOTA**	Nota disciplinare	Docente
D	Reiterarsi dei casi precedenti. Utilizzo durante l'orario scolastico del telefono cellulare (MIM 5274 del 11/7/2024 e della Circolare n.3392 del 16/6/2025 relative al divieto di utilizzo del telefono cellulare)	**ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI**	Colloquio con i genitori e "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4, comma 8 bis-DPR 134/2025)	Consiglio di classe
E	Offesa al decoro, alle istituzioni, alla dignità della persona. Atti di bullismo o cyberbullismo	**ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI**	Colloquio con i genitori e "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4, comma 8 bis-DPR 134/2025)	Consiglio di classe
F	Grave danno alle strutture scolastiche, alle attrezzature o proprietà altrui	**ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI**	Colloquio con i genitori e "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4,	Consiglio di classe

			comma 8 bis-DPR 134/2025)	
G	Reiterarsi dei casi precedenti.	**ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI**	Colloquio con i genitori e "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4, comma 8 bis-DPR 134/2025)i	Consiglio di Classe
H	Gravi atti (reati) che violano la dignità della persona o che mettano in pericolo la sua incolumità	**ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI**	Colloquio con i genitori e "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4, comma 8 bis-DPR 134/2025)i	Consiglio di Classe

2. I provvedimenti disciplinari devono sempre specificare la motivazione, in particolare le sanzioni di allontanamento dalle lezioni D- E-F-G-H devono essere erogate nella forma e modalità previste dal DPR 134/2025.
3. Le sanzioni disciplinari D-E-F-G-H, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dell'alunno, vanno inserite nel fascicolo personale, che segue lo studente nel trasferimento o passaggio ad altra scuola, come previsto dal DPR 235/07.

4. **TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ** per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado che hanno ricevuto le sanzioni di **"allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni".** Le sottostanti attività sono finalizzate a sottolineare l'aspetto riflessivo, autoriflessivo, metacognitivo della sanzione. Inoltre le attività, deliberate "con adeguata motivazione" dal C.d.C., è previsto siano realizzate sempre a scuola e da docenti specificamente "incaricati"(art.4, comma 8 bis DPR 134/25).

- richiesta allo studente di leggere e riassumere un testo, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento.
- richiesta allo studente di redigere un tema di ed. civica connesso alla mancanza disciplinare.
- richiesta allo studente di realizzare un elaborato, da presentare alla classe, su tematiche di educazione civica connesse alla mancanza disciplinare.

5. **TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ** per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado che hanno ricevuto le sanzioni di **"allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni ".**
Attività di cittadinanza attiva e solidale (art.4, comma 8 ter DPR 134/2025)
a. Presso strutture ospitanti convenzionate
o, "in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti" (art.4, c.8 quater) e "nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti" (art.6, c.3 bis)
b. Presso la scuola, a favore della comunità scolastica
La durata delle attività deve essere commisurata all'orario scolastico dei giorni di allontanamento.

In riferimento alle Attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate (art.4,c.8-ter)

La convenzione

- disciplina il percorso formativo personalizzato;
- disciplina tempi, modalità, contesto e limiti del suo svolgimento;
- identifica le rispettive figure di riferimento
- La vigilanza e la verifica delle presenze e in capo alle strutture ospitanti
- Gli Enti e le Associazioni del terzo settore con cui è possibile stipulare convenzioni vengono individuati attraverso una specifica procedura:

1. Avviso pubblico predisposto da USR, contenente i requisiti e i criteri definiti dal MIM
2. Approvazione, da parte di USR, dell'elenco di Enti e Associazioni idonei ad accogliere gli studenti
3. Aggiornamento annuale dell'elenco, da parte di USR, con nuove adesioni e verifica del mantenimento dei requisiti

Nell'individuazione delle attività è fondamentale verificarne la coerenza con le finalità descritte e prescritte dal comma 2 dell'art.4 DPR 134/2025:

- Avere "finalità educativa"
- Tendere "al rafforzamento del senso di responsabilità"
- Tendere "al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica"
- Tendere "al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Le attività saranno concordate dal Consiglio di classe nel momento della definizione della sanzione.

Art. 6 - Ricorso a *Organo di garanzia*

1. L'Organo di Garanzia ha funzioni decisionali sui ricorsi avversi e le sanzioni disciplinari irrogate; si veda Titolo XI, art. 11.
2. E' ammesso ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione; copia del ricorso deve essere inviata per conoscenza anche al Dirigente Scolastico.
3. L'Organo risponderà con provvedimento motivato entro massimo 10 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. I provvedimenti adottati dall'Organo sono comunicati tempestivamente ai ricorrenti e al Dirigente Scolastico. Gli atti e i provvedimenti dell'Organo di garanzia sono assoggettati alle norme sulla riservatezza degli atti amministrativi.